

Rassegne giuridiche

gennaio - giugno 2016

Sommario

Normativa internazionale

Misure generali di attuazione – Diritti dei bambini e delle bambine – Apolidia

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 4 marzo 2016, n. 2099, *The need to eradicate statelessness of children*. 3

Comitato dei Ministri, CM(2015)175 del 3 marzo 2016, 6.4. *Council of Europe Strategy for the Rights of the Child/a. Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021)*. 3

Povertà

Unione europea, Comitato economico e sociale europeo, Parere del 18 febbraio 2016, *Lottare contro la povertà (2016/C 133/03)*. 4

Salute – Iper sessualizzazione dei bambini

Consiglio d'Europa, Risoluzione 2119 (2016) e Raccomandazione 2092 (2016) del 21 giugno 2016 *Fighting the over-sexualisation of children*. 5

Istruzione, Educazione, Gioco e Attività culturali

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 29 gennaio 2016, n. 2097, *Access to school and education for all children*; Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 19 aprile 2016, 2103 (2016), *Preventing the radicalisation of children and young people by fighting the root causes*; **Unione europea**, Consiglio, Risoluzione del 24 febbraio 2016, n. 2016/C 105 *sulla promozione dello sviluppo socioeconomico e dell'inclusività nell'UE attraverso l'istruzione: il contributo dell'istruzione e della formazione al semestre europeo 2016*. 5

Misure di protezione per la tutela dei minori – Internet; Tratta e sfruttamento sessuale; Integrazione dei Rom

Comitato dei Ministri, CM(2016)10-final del 30 marzo 2016, 1. General questions, 1.6 Internet Governance - *Council of Europe Strategy 2016-2019, Democracy, human rights and the rule of law in the digital world*. 6

Commissione Europea, COM/2016/0267 final del 19 maggio 2016, *Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*. 7

Commissione Europea, COM/2016/0424 final del 27 giugno 2016, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Valutare l'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri - 2016*. 9

Misure di protezione per la tutela dei minori – Migrazioni

ONU, Assemblea generale, Risoluzione del 25 febbraio 2016, A/RES/70/147, *Protection of migrants*; **Unione europea**, Comitato economico e sociale europeo, Parere del 24 febbraio 2016, 2016/C 071/12, *Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)*; Parlamento europeo del 9 marzo 2016, P7_TA(2013)0387, *Situazione dei minori non accompagnati nell'UE*; Commissione e Parlamento EU, Commissione europea, Comunicazione del 16 marzo 2016, COM/2016/165, *Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento*. 11

Misure di protezione per la tutela dei minori – Violenza

ONU, Assemblea generale, Risoluzione A/RES/70/176 dell'8 gennaio 2016, *Taking action against gender-related killing of women and girls*; **Consiglio d'Europa**, Assemblea parlamentare, Risoluzione del 28 gennaio 2016, n. 2093 (2016), *Recent attacks against women: the need for honest reporting and a comprehensive response*. 13

Normativa Nazionale

Misure generali di attuazione – Leggi di ratifica; bozza del IV Piano nazionale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Comunicato 6 febbraio 2016, *Entrata in vigore della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996*. 14

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Parere dell'11 febbraio 2016, Repertorio Atti n. 23/CU, *Parere sulla bozza del IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, biennio 2016-2017. Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.... 14

Povertà

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Parere del 25 febbraio 2016, Repertorio atti n. 29/CU sul disegno di legge: *“Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”*. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Parere dell'11 febbraio 2016, Repertorio atti n.13/CU. *Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva”*. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 15

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 26 maggio 2016, *Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale*..... 15

Dipartimento per le politiche della famiglia, Decreto 23 giugno 2016, *Concessione del contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito*. 16

Salute

Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, *Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE*. 17

Salute – Prevenzione malattie ereditarie

Legge del 19 agosto 2016, n. 167, *Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie*. 17

Misure di protezione per la tutela dei minori – Piano contro lo sfruttamento, tratta di esseri umani

Conferenza Unificata Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016, Repertorio Atti n.14/CU, *Intesa ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sul Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani*; **Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016**, *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani*. 18

Misure di protezione per la tutela dei minori – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)

Ministero dell'Interno, Decreto del 10 agosto 2016, *Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)*. 18

Misure di protezione per la tutela dei minori – Sistema informativo sui casellari giudiziari

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, *Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI*. 19

Normativa internazionale

Misure generali di attuazione – Diritti dei bambini e delle bambine – Apolidia

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 4 marzo 2016, n. 2099, *The need to eradicate statelessness of children.*

Nella **Risoluzione 2099 (2016)** l'Assemblea parlamentare fa il punto della situazione delle persone apolide osservando che ne esistono più di dieci milioni nel mondo, che ogni anno nascono fino a 70.000 bambini in condizione di apolidia e che, nella sola Europa, ci sono più di 600.000 persone apolide. La maggior parte di queste persone non appartenenti ad alcuno Stato che vivono in Europa non sarebbero oggi apolide se tutti i paesi europei avessero garanzie generalizzate contro l'apolidia - soprattutto infantile - come richiesto dal diritto internazionale. La crisi dei rifugiati in corso, che ha visto centinaia di migliaia di siriani e altri rifugiati in fuga dai loro paesi nella speranza di una vita più sicura in Europa, propone, inoltre, una nuova sfida all'apolidia che, se non affrontata a livello globale, ne vedrà un ulteriore sostanziale aumento in Europa. Il sollecito per gli Stati membri - Italia compresa - è quindi di lavorare insieme per promuovere la prevenzione dello status di apolide, in particolare, per quanto riguarda la protezione dei bambini rifugiati, richiedenti asilo e non richiedenti, per i minori migranti e i figli di rifugiati nati sul territorio degli Stati tenendo conto - prima di qualsiasi altra questione - dell'interesse superiore del bambino e della necessità di prevenire l'esclusione e la loro discriminazione in età adulta.

Comitato dei Ministri, CM(2015)175 del 3 marzo 2016, 6.4. Council of Europe Strategy for the Rights of the Child/a. Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021).

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel riconoscere ai minori la totalità dei diritti proclamati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei Patti internazionali delle Nazioni Unite¹, ha adottato la sua terza Strategia - la n. 175 del 3 marzo 2016 - individuando e definendo alcune priorità per il periodo 2016-2021. Tale Strategia, redatta anche alla luce dei problemi posti dall'afflusso in Europa di rifugiati di minore età, ribadisce la raccomandazione² già rivolta a tutti gli Stati parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella quale si chiedeva loro di tutelare i diritti dei minori avendo un particolare riguardo alle problematiche poste dalla rapida evoluzione del mondo digitale e dalla crisi economica che stanno interessando l'Europa proponendo (anche) in ambito minorile nuovi rischi e nuove sfide.

La Strategia individua concretamente cinque aree prioritarie funzionali a fornire agli Stati membri delle linee guida per contrastare in modo efficace ed efficiente sia i rischi che da sempre corrono i bambini sia i nuovi rischi quelli, cioè, causati dall'afflusso di rifugiati bambini che facilmente possono essere intercettati dai trafficanti. Tali aree sono:

1. Pari opportunità per tutti i bambini (garantire i diritti sociali dei minori, lottare contro qualsiasi forma di discriminazione);
2. La partecipazione di tutti i bambini (promuovere il diritto dei bambini a partecipare alle questioni che li riguardano, rafforzando la loro partecipazione anche attraverso le scuole)³;

¹ Relativamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali.

² Cfr. CM/Rec (2014) 6 *on a Guide to human rights for Internet users* e la CM/Rec (2009) 5 *on measures to protect children against harmful content and behaviour and to promote their active participation in the new information and communications environment.*

³ Importanti progressi sono stati fatti in questo settore negli ultimi anni, ma l'attuazione del diritto del bambino ad essere ascoltato è notoriamente difficile da misurare.

3. Una vita libera dalla violenza per tutti i bambini (promuovere un approccio integrato per un'efficace protezione dalla violenza⁴, lottare contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, eliminare le punizioni corporali⁵ in ogni contesto - incluso quello familiare ed educativo - proteggere i bambini dalla violenza nelle varie forme che essa può assumere);
4. Giustizia adatta ai bambini e per tutti i bambini (promuovere la giustizia a misura di bambino, proteggerli nel contesto di privazione della libertà, proteggere i diritti dei bambini nella famiglia);
5. Diritti dei bambini nell'ambiente "digitale" (garantire la protezione dei minori nell'ambiente digitale combattendo il *cyber-bullismo* e gli abusi di stampo sessuale in rete veicolando - contestualmente - ai bambini il messaggio che Internet non è uno spazio senza legge; prevedere un fondo per tutelare i bambini nell'ambiente digitale).

Individuate tali aree il Consiglio d'Europa sottolinea che questa nuova Strategia è il prodotto di un'ampia consultazione che ha interessato gli Stati membri, la società civile, i vari difensori civici per i bambini ed altre organizzazioni internazionali e che tale processo è stato guidato dal Comitato di esperti sul Consiglio di strategia Europa per i diritti del fanciullo (DECS-ENF che si è riunito dal 2014 al 2015 tre volte). La Strategia - che ha beneficiato anche di numerose consultazioni con i bambini, i cui risultati confluiranno in un documento nel corso della sua attuazione - si fonda sui grandi principi della CRC ed in particolare sul principio di non discriminazione (articolo 2) secondo cui i diritti dei bambini si applicano a tutti, senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale, etnica o sociale, della loro capacità o incapacità, della nascita avvenuta in un paese o l'altro, dell'essere figlio di un genitore o l'altro, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, o di qualsiasi altra condizione. Tale principio deve valere in tutte le cinque aree prioritarie, così come il principio del superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni relative ai fanciulli. Sul diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6) nella Strategia si sottolinea invece l'aspetto della protezione dalla violenza affermando che il termine "sviluppo" deve essere interpretato nel senso più ampio capace, cioè, di abbracciare lo sviluppo fisico e mentale, ma anche quello psicologico e sociale del bambino. Si rimarca poi che il diritto di essere ascoltato (articolo 12) e la partecipazione dei bambini non sono solo i temi portanti dei cinque settori prioritari della strategia, ma che ne costituiscono l'obiettivo trasversale, in quanto il coinvolgimento dei bambini nel processo decisionale a livello individuale, nella famiglia, nella politica e nella società, sono la chiave per realizzare i loro diritti. Il Consiglio d'Europa conferma quindi il suo impegno non solo nel voler sostenere l'approccio partecipativo in questa Strategia, ma anche nel farlo adottare in concreto dagli Stati membri in quanto - come organizzazione intergovernativa - l'azione del Consiglio d'Europa è mediata dall'azione dei governi degli Stati membri che ne guidano la realizzazione insieme ad altre parti interessate (per es. la società civile).

Povertà

Unione europea, Comitato economico e sociale europeo, Parere del 18 febbraio 2016, *Lottare contro la povertà* (2016/C 133/03).

Con lettera del 16 dicembre 2016, il ministero degli Affari sociali e dell'occupazione dei Paesi Bassi ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo di elaborare - conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - un parere esplorativo sul tema della povertà. Dall'analisi del Comitato emergono alcune osservazioni e raccomandazioni: innanzitutto viene sollecitato il Consiglio dell'UE a ribadire l'impegno assunto nella strategia Europa 2020 di ridurre il numero di europei che vivono al di sotto della soglia della povertà facendone uscire almeno 20 milioni entro il 2020; poi viene raccomandato che tale piaga sia sistematicamente affrontata durante l'intero processo cominciando dall'analisi annuale della crescita per proseguire con i programmi nazionali di riforma e terminare con le raccomandazioni specifiche per paese tramite:

⁴ Nel campo della violenza sessuale sono stati compiuti progressi e ben 40 Stati membri hanno ratificato la Convenzione di Lanzarote, che vieta questi crimini.

⁵ Nel Consiglio d'Europa il numero degli Stati membri che vietano punizioni corporali in tutti i contesti è quasi raddoppiato negli ultimi dieci anni, raggiungendo 29 Stati lo scorso anno. Tuttavia in 18 Stati membri, ancora ciò è lecito.

- misure specifiche di riduzione della povertà;
- indicatori comparabili del livello di povertà e dell'efficacia delle politiche;
- valutazioni d'impatto sociale obbligatorie di tutte le agende di riforma proposte dai programmi di riforma nazionali e dalle raccomandazioni specifiche per paese.

Si sottolineano, inoltre, gli elevati tassi di povertà infantile negli Stati membri e la conseguente urgente necessità di attuare la raccomandazione della Commissione dal titolo *“Investire nell’infanzia: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”* che presenta una struttura molto simile a quella della raccomandazione relativa all’inclusione attiva *“Raccomandazione relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro”* entrambe costruite privilegiando un «approccio integrato» e centrate sulla necessità che gli Stati membri seguano alla lettera le raccomandazioni sull’accesso alle risorse adeguate, di qualità e ad un prezzo ragionevole, e sul diritto dei minori a partecipare alla vita sociale.

Salute – Iper sessualizzazione dei bambini

Consiglio d’Europa, [Risoluzione 2119 \(2016\)](#) e Raccomandazione 2092 (2016) del 21 giugno 2016 Fighting the over-sexualisation of children.

L’Assemblea parlamentare nella Risoluzione e nella Raccomandazione in oggetto affronta il tema dell’*over sexualisation of children*, cioè dell’ipersessualizzazione infantile, ed osserva che tale fenomeno è talmente diffuso nei media, nelle campagne di marketing e nei programmi televisivi da distorcere nei bambini la percezione della società e di se stessi. Infatti, si riverbera con conseguenze drammatiche sulla loro salute fisica e mentale incidendo, fortemente, sulla loro autostima, sulle relazioni con i coetanei e con le persone in generale e, quindi, sul loro generale benessere. Nell’esprimere la propria preoccupazione per tale tendenza l’Assemblea invita gli Stati membri a rafforzare la loro legislazione e le loro politiche muovendo da studi approfonditi e dalla raccolta dei dati. Infatti, sono le leggi ad avere il compito di regolamentare le attività nel settore dei media e della pubblicità, limitando le attività sbagliate e dannose per i bambini, prevedendo un’attenta supervisione di organismi specializzati che devono, invece, incoraggiare lo sviluppo di prodotti etici e di programmi utili ad educare i bambini e gli adolescenti. Tutto ciò non può naturalmente prescindere dall’aiuto di professionisti ben preparati e specificatamente formati, incaricati della cura dei bambini e della loro istruzione che dovrebbe portare i bambini stessi ad avere la capacità di sviluppare un atteggiamento critico nei confronti di contenuti multimediali e diventare “resistenti” alle pressioni dei coetanei, in particolare per quanto riguarda la condivisione di immagini di eccessivo riferimento ad atteggiamenti sessuali.

Istruzione, Educazione, Gioco e Attività culturali

Consiglio d’Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 29 gennaio 2016, n. 2097, *Access to school and education for all children*; Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 19 aprile 2016, 2103 (2016), *Preventing the radicalisation of children and young people by fighting the root causes*; Unione europea, Consiglio, Risoluzione del 24 febbraio 2016, n. 2016/C 105 *sulla promozione dello sviluppo socioeconomico e dell’inclusività nell’UE attraverso l’istruzione: il contributo dell’istruzione e della formazione al semestre europeo 2016*.

Il tema dell’istruzione è preso in esame sia dal Consiglio d’Europa che dall’Unione europea nei documenti in epigrafe, seppure con tagli diversi. Il Consiglio d’Europa nella **Risoluzione 2097 (2016)** osserva che il problema dell’accesso ad un’istruzione di qualità rappresenta una questione di giustizia sociale e di pari opportunità ed è fondamentale nelle nostre società per poter usufruire al meglio dei talenti di ciascuno ma anche per evitare i costi sociali legati alla disoccupazione che possono essere molto più alti degli investimenti necessari nel settore dell’istruzione. Tuttavia, in Europa l’accesso alla scuola, sia a livello giuridico che pratico, non è sempre effettivamente garantito a tutti i bambini, basti pensare ai bambini che vivono in strada, a coloro che vivono esclusi socialmente a causa della loro origine, della loro etnia, o della loro condizione di disabili. A questo proposito i parlamenti nazionali hanno un ruolo chiave

nel garantire che la legislazione nazionale - debitamente attuata - assicuri l'accesso ad un'istruzione di qualità per tutti; preveda misure per rispondere alle esigenze specifiche dei bambini appartenenti ai gruppi vulnerabili; pensi ad una riforma dei sistemi di istruzione idonea a prevenire l'abbandono scolastico. Inoltre si dovrebbe prestare maggiore attenzione al coinvolgimento dei genitori circa le attività di alfabetizzazione della prima infanzia per quanto riguarda i bambini delle comunità migranti.

Nella **Risoluzione 2103 (2016)** sono invece gli attacchi terroristici perpetrati in diversi paesi europei e limitrofi nel corso dell'ultimo anno a portare nuove preoccupazioni: infatti il netto aumento del numero di bambini e giovani in ricerca di un'identità e di un posto significativo nella società che aderiscono a movimenti estremisti è evidentemente collegato anche ai profondi sentimenti di ingiustizia e di frustrazione per la loro esclusione sociale. Si chiede, dunque, agli Stati membri del Consiglio d'Europa di fare il possibile per incentivare l'inclusione sociale dei bambini e dei giovani a rischio proprio facendo leva sull'istruzione, sulla formazione e su specifici programmi di prevenzione (campagne di sensibilizzazione sia contro la radicalizzazione stessa, sia contro espressioni di odio e discriminazione) rinforzando, altresì, il

dialogo interno allo Stato e quello con le comunità soprattutto dove è possibile individuare un rischio più forte (prigioni o social media) di esposizione dei bambini a movimenti estremisti. Nella **Risoluzione 2016/C105** il Consiglio europeo e i rappresentanti dei governi degli Stati membri ribadiscono poi la centralità dell'istruzione e della formazione nell'approccio globale dell'Unione volto a promuovere lo sviluppo socio-economico e l'inclusività. In tale ottica viene confermato l'impegno a dare maggiore incisività all'istruzione attraverso riforme, politiche e investimenti pertinenti e mirati. La Commissione viene invitata a promuovere - nel quadro del programma di lavoro Erasmus+ per il 2017 tutte le iniziative che rispondono alle sfide descritte nella presente Risoluzione, facendo pienamente uso delle opportunità offerte nell'ambito del programma esistente. La Commissione è inoltre invitata a presentare, entro il Consiglio "istruzione, gioventù, cultura e sport" di maggio 2016, la proposta di una nuova agenda per le competenze per l'Europa, a sostegno degli Stati membri.

Misure di protezione per la tutela dei minori - Internet; Tratta e sfruttamento sessuale; Integrazione dei Rom

Comitato dei Ministri, CM(2016)10-final del 30 marzo 2016, 1. General questions, 1.6 Internet Governance - Council of Europe Strategy 2016-2019, *Democracy, human rights and the rule of law in the digital world.*

Con la Comunicazione **CM (2016) 10** il Comitato dei ministri, osservando come Internet sia l'unico "ambiente"/"mezzo" che disponga di potenziali enormi per "innovare le forme di esercizio dei diritti umani", spiega la sua decisione di creare una struttura di lavoro in grado di affrontare le situazioni di sfida e di pericolo che i diritti umani possono incontrare nella particolare "dimensione *on-line*": si tratta, infatti, dell'unico modo - secondo il Comitato - di garantire in Internet la tutela della massima libertà e, al contempo, la massima sicurezza delle persone (riducendo al minimo i vincoli e lasciando solo quelli più inderogabili).

Emerge difatti con forza, attraverso le osservazioni del Comitato, l'importanza di Internet per la partecipazione alla vita democratica dei cittadini, per l'educazione e per gli indubbi vantaggi che la rete offre alla Pubblica amministrazione. Tuttavia, se da un lato aumenta sempre di più il numero di coloro che utilizzano Internet per ottenere e diffondere informazioni, utilizzandolo per finalità didattiche, per partecipare alla vita culturale o per motivi di lavoro con innumerevoli benefici, sono aumentati significativamente anche gli effetti collaterali dell'utilizzo della rete quali, ad esempio, la sorveglianza di massa, la radicalizzazione, i discorsi sull'odio (*hate speech*), gli abusi *online*, l'eccessiva riduzione della privacy. Così, il Consiglio d'Europa prova a mettere a punto un modo per frenare e controllare tali effetti ponendo in primo piano una sorta di *rule of law* per il web al fine di raccogliere le attuali sfide in tema di diritti umani, democrazia e Stato di diritto che pone una realtà in rapido e talvolta radicale mutamento⁶ come "l'ambiente *on-line*".

⁶ Proprio per la tutela e la salvaguardia di diritti di questo tipo sono state realizzate Linee guida specifiche (*Linee Guida ai diritti umani degli Utenti di Internet CM/Rec(2014)6*) in cui si disciplinano e regolamentano, cercando di garantire protezione, temi come "accesso e non discriminazione", libertà di espressione e

Tra gli obiettivi strategici che la Strategia si pone:

- costruire una “**democrazia on-line**” le cui fondamenta siano la possibilità di permettere alle persone di scambiare le proprie idee, conoscenze, opinioni e informazioni promuovendo, così, la comprensione e la tolleranza tra persone di diverse culture, *background* e credenze. Internet è poi importante per il pluralismo e la diversità nel dialogo, per fornire un’opportunità per l’inclusione e la partecipazione di tutte le persone senza discriminazioni e per aiutare a collegare coloro che possono sentirsi vulnerabili od emarginati rendendo più facile per loro accedere ai servizi pubblici;
- sviluppare con Internet un rapporto sano ed equilibrato, basato sulla libertà di connettersi ma anche di scollegarsi e “**disintossicarsi dal digitale**”;
- promuovere attivamente il principio del plurilinguismo nella promozione della diversità linguistica e culturale e il ruolo del lavoro dei giovani nella promozione alla partecipazione on-line;
- promuovere la sicurezza *on-line*. A questo fine il Comitato richiede un’azione per combattere l’estremismo violento e la sua radicalizzazione, la criminalità informatica, le molestie e il bullismo di persone che utilizzano Internet; ma anche lo sfruttamento sessuale dei minori, l’espianto illegale di organi e la vendita di bambini;
- garantire il monitoraggio delle azioni finalizzate a proteggere i bambini dagli abusi *on-line* e dalla violenza sessuale.

Internet - in quanto spazio prezioso per l’esercizio dei diritti fondamentali quali la libertà di espressione e di informazione - è per i bambini e i giovani una fonte, la più importante forse, di informazioni e mezzi espressivi. È quindi necessario aumentare la consapevolezza del legittimo affidamento e delle restrizioni che esistono quando si utilizzano i servizi di Internet oltre che il modo di presentare ricorso quando i diritti umani sono stati violati. L’obiettivo della Strategia non è infatti solo quello di punire, ma anche quello di adottare misure volte a prevenire gli effetti negativi che si possono produrre tramite il web. Anche per questo fa parte della Strategia la decisione di costituire un Tavolo tra governi e società private funzionale a mettere a punto buone prassi e a bloccare i fenomeni di sorveglianza di massa (a questo fine, ogni tre anni, dovrà essere predisposto un rapporto sulla tutela del diritto alla privacy).

Commissione Europea, COM/2016/0267 final del 19 maggio 2016, *Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell’articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.*

Nella Comunicazione **COM/2016/0267** la Commissione europea fa il punto, per l’anno 2016, sul fenomeno della tratta degli esseri umani alla luce dell’intervento normativo volto a contrastarla effettuato con la direttiva 2011/36/UE. Nella Relazione al Parlamento e al Consiglio si osservano, innanzitutto, le caratteristiche di questo fenomeno sociale che, assumendo molteplici forme e mutando nel tempo (“in funzione della domanda e dell’ingegnosità dei trafficanti”), rende complicatissimo il suo debellamento. Non a caso le diverse forme di sfruttamento riportate nella direttiva anti-tratta non sono tassative e, quindi, nuove forme di sfruttamento possono essere incluse nella definizione di tratta degli esseri umani da parte degli Stati membri.

La Relazione si basa essenzialmente su informazioni provenienti da tre fonti principali:

- le informazioni raccolte dai relatori nazionali (o tramite meccanismi equivalenti) e trasmesse al coordinatore anti-tratta dell’UE dagli Stati membri (ex articoli 19 e 20 della direttiva anti-tratta),
- le informazioni inviate dalle organizzazioni della società civile che partecipano alla piattaforma della società civile dell’UE,
- le informazioni fornite dalle agenzie dell’UE e da organizzazioni internazionali e regionali pertinenti.

Le informazioni comunicate dagli Stati membri interessano principalmente il periodo 2011-2013, ma la relazione contiene informazioni più aggiornate, tra cui dei dati statistici per gli anni 2013 e 2014. Dalla Relazione emergono i dati della tratta: 15.846 casi di “vittime registrate” (sia accertate che presunte) nell’UE e, in almeno il 15% dei casi, le vittime registrate sono rappresentate da minori (circa 2.375 sono bambini sottratti a famiglie povere spinte a contrarre debiti per riavere i figli che non sono

d’informazione, libertà di riunione, di associazione e partecipazione, su privacy e protezione dei dati, istruzione ed alfabetizzazione, protezione dei bambini e dei giovani e diritto a rimedi efficaci in caso di violazione dei diritti umani.

riuscite a ripagare) sebbene, data la complessità del fenomeno, è probabile che il numero delle vittime sia più elevato. I dati raccolti indicano inoltre che, nonostante gli sforzi profusi fino ad oggi, “la tratta a fini di sfruttamento sessuale non è stata contrastata come opportuno” non essendosi registrata alcuna diminuzione in tal senso e, per questo motivo, la Commissione sollecita gli Stati membri a proseguire, o meglio ad intensificare, gli sforzi tesi a combatterla. Per quanto riguarda la tratta “a fini di sfruttamento del lavoro” gli Stati dovrebbero invece - secondo la Commissione - sforzarsi maggiormente di individuare con attenzione tali situazioni in quanto, sebbene non tutte le situazioni di sfruttamento nel mercato del lavoro dell'UE siano riconducibili alla tratta, alcune lo sono e tocca proprio agli Stati intervenire.

Tra le altre forme di sfruttamento comunicate dagli Stati membri rientrano (e sono in aumento): la tratta finalizzata all'accattonaggio forzato, alle attività criminali, al matrimonio forzato e a quello fittizio (secondo Europol, è possibile che l'attuale crisi di migranti e rifugiati comporti un aumento dei matrimoni forzati di convenienza), all'espianto di organi, alla tratta di lattanti e bambini piccoli a fini adottivi, alla tratta di donne incinte per la vendita dei neonati, e alla tratta finalizzata alla produzione di droghe e spaccio. La tratta di minori interessa, invero, prevalentemente situazioni non riconducibili alla migrazione ma, ovviamente, tale fenomeno, a seguito della crisi migratoria, si è aggravato aumentando non di poco il numero di minori soli giunti nell'Unione. Nell'analizzare la situazione minorile la Commissione infatti ribadisce che la tratta di minori ai fini di criminalità forzata e di sfruttamento sessuale è in aumento anche perché è più facile reclutarli e al tempo stesso sostituirli.

Ma i bambini e gli adolescenti - vittime esposte anche al rischio di venire trattati come colpevoli del reato e di subire una vittimizzazione secondaria - hanno bisogno di misure precise ed efficaci e, a tal fine, la Commissione chiede agli Stati di:

- mettere a punto azioni comuni allo scopo di ridurre la vulnerabilità dei minori a rischio;
- migliorare l'assistenza e il supporto specifici per genere ed età (che risultano carenti);
- migliorare gli alloggi e le sistemazioni per le vittime (molti bambini scompaiono dagli alloggi);
- migliorare le procedure per la nomina di tutori per i minori vittime della tratta trovando soluzioni più efficaci (al momento infatti è ancora troppo basso il tasso di minori assistiti);
- rendere più omogenee le pratiche nell'UE, ad oggi ancora molto diverse fra loro (criticità che si manifesta a causa della tipologia transfrontaliera del fenomeno);
- creare un sistema d'allerta per i minori scomparsi nell'ambito del sistema d'informazione Schengen (passo fondamentale per garantire la rapida identificazione dei minori vittime della tratta).

Nel campo della prevenzione la Commissione osserva, inoltre, che le attività di formazione ricevute dagli operatori sono occasionali e mancanti di un approccio specifico per genere incentrato sui minori e chiede - per questo motivo - che vengano affrontate le specificità delle diverse forme di tratta. Nel caso della prostituzione minorile la direttiva relativa agli abusi sessuali sui minori contribuisce poi indirettamente anche alla lotta contro la tratta di minori obbligando gli Stati membri a garantire che il compimento di un atto sessuale con un minore sia considerato reato e sia soggetto a una pena detentiva minima.

Gli Stati membri sono poi chiamati a:

- affrontare ed organizzare in base alle priorità indicate la lotta a tutte le forme di sfruttamento;
- accrescere il numero e l'efficacia delle indagini e delle azioni penali;
- lavorare al miglioramento della raccolta dei dati nel settore della tratta;
- incentrarsi sulla rapida identificazione di tutte le vittime in modo che possano ricevere protezione e assistenza;
- valutare sistematicamente le strategie e i piani d'azione nazionali adottati assegnando delle risorse appropriate per lottare contro la tratta di esseri umani;
- incoraggiare i governi e gli organismi indipendenti a partecipare regolarmente ai lavori della rete dell'UE di relatori nazionali o di meccanismi equivalenti, in modo che possano agire a livello operativo, strategico e di monitoraggio con cognizione di causa e in modo coordinato;

- promuovere la ratifica di tutti gli strumenti internazionali e regionali pertinenti rafforzando, altresì, la cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni, la raccolta dei dati, il monitoraggio e la sua valutazione.

Concludendo, possiamo affermare che l'adozione della direttiva anti-tratta e le procedure di recepimento a livello nazionale (ad oggi 26 dei 27 Stati membri a cui è applicabile la direttiva hanno notificato di averne completato il recepimento) hanno chiaramente contribuito a dare uno slancio decisivo alla sensibilizzazione riguardo alla portata del fenomeno e alla necessità di contrastarlo avvalendosi di un'ampia gamma di strumenti di prevenzione, di protezione e di repressione. Ma ciò non significa che la Commissione rallenti la sua opera, anzi, entro la fine del 2016 pubblicherà, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 della Direttiva, altre due relazioni che valuteranno, l'una, il grado di conformità alla direttiva e, l'altra, l'impatto della perseguibilità del ricorso ai servizi prestati dalle vittime di tratta (unitamente ad una strategia post-2016 per la lotta alla tratta di esseri umani).

Commissione Europea, COM/2016/0424 final del 27 giugno 2016, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Valutare l'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri - 2016.*

La Comunicazione **COM/2016/424** illustra le conclusioni generali della Commissione relativamente ai progressi compiuti dagli Stati nell'attuazione delle Strategie nazionali di integrazione dei Rom elaborate con un orizzonte temporale che si estende fino al 2020 e relativamente all'importante Raccomandazione del Consiglio (Racc del 9 dicembre 2013 n. 378) che aveva chiesto agli Stati di adottare delle misure efficaci per l'integrazione dei Rom e che è stata alla base della progettazione, attuazione e monitoraggio di strategie pensate con un approccio globale e fondate su elementi il più possibile concreti. Nella Comunicazione 424, per la prima volta, vengono quindi riesaminate le misure per l'integrazione dei Rom attivate dagli Stati e, alle stesse, viene allegata anche una valutazione - paese per paese - che mette in evidenza gli esempi di buone pratiche nei vari settori tematici. La struttura della relazione è stata realizzata, sulla base della surricordata Raccomandazione, dal gruppo di lavoro promosso dall'Agenzia per i diritti fondamentali - cui hanno partecipato 17 Stati membri, fra cui l'Italia - che è stato incaricato di ricercare indicatori comuni per i Rom che colleghino le misure adottate con i contributi e i risultati. Gli ambiti presi in esame in tale lavoro sono numerosi: primo fra tutti quello legato alle **discriminazioni nei confronti dei rom** e, quindi, anche all'intensificazione delle azioni volte a combattere la segregazione e l'antiziganismo (compreso l'incitamento all'odio e i reati collegati). Del resto si tratta evidentemente di un settore strategico dato che la Commissione ha il compito di garantire che la normativa antidiscriminazione (la direttiva sull'uguaglianza razziale) sia recepita e fatta rispettare da tutti gli Stati.

Dalla Comunicazione emergono quindi i numerosi e validi interventi realizzati da parte degli Stati membri e incentrati, prevalentemente, sulla promozione del dialogo interculturale e sulla diffusione della storia e cultura Rom che hanno portato alcuni di essi ad inserire questi temi nei loro programmi scolastici (mentre la maggior parte degli Stati membri ha almeno adottato misure volte a promuovere la partecipazione delle comunità Rom). Inoltre, benché in quest'ambito non si possa parlare di una maggioranza di Stati, alcuni di essi hanno adottato delle misure finalizzate a combattere le molestie e il bullismo contro questa minoranza, anche se l'esclusione dei piccoli rom è una realtà che persiste dimostrando la necessità di insistere in questo senso particolarmente con i giovani e con i bambini (in alcuni Stati membri - infatti - la discriminazione è dovuta alla mancata registrazione della nascita, all'assenza di documenti d'identità, alla scarsa partecipazione all'istruzione e assistenza della prima infanzia nonché all'elevato tasso di abbandono scolastico).

Tra le principali preoccupazioni che vengono espresse dalla Commissione resta poi il cruciale problema delle **donne Rom** che devono far fronte a molteplici forme di discriminazione (violenza, tratta di esseri umani, matrimoni tra minori, matrimoni forzati e accattonaggio dei minori) per cui occorrerebbe affrontare tali specificità con misure maggiormente mirate e con un approccio "di genere". **Anche l'istruzione** continua naturalmente ad essere una delle priorità fra le misure di integrazione di questa minoranza: infatti, seppure la situazione resti allarmante, la maggior parte degli Stati membri ha presentato misure specifiche per l'assistenza e contro l'abbandono scolastico precoce dei Rom. Tuttavia, sebbene tale specificità sia evidenziata nelle misure volte ad un'istruzione di tipo inclusivo e al sostegno personalizzato dei bambini rom, le misure finalizzate a contrastare l'abbandono scolastico non sono specificatamente rivolte ai Rom, che continuano ad essere tra i bambini e gli adolescenti a maggior rischio

di abbandono. Emerge poi che gli Stati membri negli ultimi anni hanno destinato molti fondi per la creazione di asili nido e modificato le leggi proprio al fine di introdurre o di incrementare l'istruzione prescolastica obbligatoria (e di qualità) che è di assoluta importanza per impedire l'abbandono della scuola.

Sotto il profilo **sanitario** occorre invece risolvere il problema del trattamento disuguale subito dai Rom, soprattutto quelli che vivono nelle zone più svantaggiate. La maggior parte degli Stati ha presentato misure intese ad agevolare l'accesso all'assistenza sanitaria e a porre l'accento su misure di prevenzione e di protezione, in particolare la vaccinazione dei bambini, la pianificazione familiare e la sensibilizzazione alla salute. Inoltre, essi cooperano con le Ong del settore. Tuttavia, per alcuni Rom l'accesso ai servizi sanitari è limitato (cause la mancata registrazione delle nascite e l'assenza di copertura assicurativa sanitaria). Sono quindi necessari ulteriori sforzi per coinvolgerli e continua ad essere opportuno che gli Stati membri svolgano attività di sensibilizzazione mirate sia agli operatori sanitari che ai Rom.

Tra le misure raccomandate dal Consiglio l'Italia ha introdotto provvedimenti per: migliorare l'accesso a controlli medici, cure prenatali e postnatali, pianificazione familiare, ecc. nonché la promozione di una maggiore consapevolezza in materia di salute. Ma restano delle questioni in generale poco affrontate dagli Stati come, per esempio, la lotta contro la segregazione abitativa e la prevenzione degli sgomberi. In quest'ambito l'Italia ha previsto provvedimenti per: eliminare la segregazione spaziale e promuovere la desegregazione, nonché provvedimenti per promuovere un accesso non discriminatorio agli alloggi sociali.

Gli Stati si sono mossi anche per consolidare le **attività dei punti di contatto nazionali per i Rom**, anche se il loro mandato e le loro risorse variano ancora considerevolmente. La Comunicazione del 2015 fa infatti presente che ben 12 Stati membri hanno scelto di finanziare con stanziamenti più consistenti la nuova priorità d'investimento che consente di focalizzarsi in maniera esplicita, anche se non esclusiva, sui Rom e hanno stanziato a tal fine un totale di 1,5 miliardi di Euro.

Sono poi stati istituiti anche strumenti giuridici, strategici e di finanziamento a livello europeo. Gli Stati membri, infatti, in risposta alla raccomandazione del Consiglio, hanno creato strutture di coordinamento, introdotto misure di integrazione mirate e stanziato finanziamenti. La valutazione ha individuato alcune tendenze buone in questo settore, quali la crescente attenzione per l'istruzione della prima infanzia, il nuovo collegamento fra le priorità politiche di integrazione dei Rom e l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei 2014-2020, il ruolo dei punti di contatto nazionali per i Rom nel pianificare tale finanziamento; eppure non sono state sufficienti ad impedire il deterioramento delle condizioni di vita dei Rom e la diffusa ostilità della maggior parte delle società. Tra i punti critici nella lotta alla discriminazione contro i Rom, emerge quindi la segregazione nei settori dell'istruzione e degli alloggi. La cooperazione con la società civile e il coinvolgimento del settore privato nell'attuazione restano insufficienti. Gli Stati membri dovrebbero assicurare un rinnovato impegno politico per fare in modo che gli strumenti (legali, strategici e finanziari esistenti) siano pienamente utilizzati e a tal fine la Commissione li sollecita ad affrontare con urgenza alcune **questioni assolutamente prioritarie** che sono:

- **applicare la legislazione in materia di lotta alla discriminazione e al razzismo** e attivare meccanismi di salvaguardia degli interventi quali:
 - monitorare, combattere, riferire e sanzionare i comportamenti discriminatori nei confronti dei Rom in tutti i settori;
 - perseguire penalmente l'istigazione pubblica alla violenza, anche sulla base di motivazioni di origine etnica;
 - contrastare la tratta di esseri umani con misure specifiche di genere e strategie rispettose dei minori;
 - destinare alla società nel suo complesso e agli operatori azioni di sensibilizzazione al fine di promuovere la comprensione dei vantaggi reciproci dell'inclusione dei Rom.
- **prevenire gli sgomberi (sulla base di motivazioni di origine etnica)** e quando avvengono, fare in modo che siano fatti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, fornendo adeguate alternative di alloggio alle famiglie sfrattate, e valutando anche le possibilità offerte dai fondi strutturali e di investimento per migliorare le condizioni abitative dei Rom;

- **eliminare la segregazione nel settore dell'istruzione e degli alloggi** mediante misure legislative, riforme politiche inclusive, corsi di formazione per gli insegnanti, utilizzando le opportunità offerte dai fondi strutturali e di investimento;
- **mettere in atto misure per l'integrazione che raggiungano effettivamente i Rom**, soprattutto in materia di occupazione e di sanità;
- **ampliare e moltiplicare le iniziative su piccola scala** che si sono dimostrate vincenti, utilizzando i fondi 2014-2020;
- **sviluppare ulteriormente la raccolta dei dati, i metodi di monitoraggio e comunicazione** "per soddisfare le aspettative sotto il profilo dell'affidabilità nell'uso dei fondi pubblici" e "garantire che l'impatto delle misure mirate per i Rom sia valutato ai fini dell'apprendimento e del riesame delle politiche".

La Commissione, infine, nel sostenere gli Stati membri affinché utilizzino tutti i mezzi disponibili per promuovere il dialogo e la cooperazione assicura il suo impegno a:

- sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per l'integrazione dei Rom **agevolando gli scambi, la cooperazione e i dibattiti tematici nell'ambito della rete di punti di contatto nazionali per i Rom**;
- garantire un **dialogo ad alto livello e orientamenti strategici** mediante missioni di monitoraggio bilaterali cui prendano parte autorità nazionali e locali e la società civile;
- **sostenere lo sviluppo delle capacità delle autorità locali e della società civile** al fine di promuovere la loro mobilitazione attiva;
- **elaborare un approccio strategico in materia di integrazione dei Rom per il periodo successivo al 2020**, in vista dell'eventuale revisione della raccomandazione del Consiglio prevista per il 2019.

Misure di protezione per la tutela dei minori – Migrazioni

ONU, Assemblea generale, Risoluzione del 25 febbraio 2016, A/RES/70/147, *Protection of migrants*; Unione europea, Comitato economico e sociale europeo, Parere del 24 febbraio 2016, 2016/C 071/12, *Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)*; Parlamento europeo del 9 marzo 2016, P7_TA(2013)0387, *Situazione dei minori non accompagnati nell'UE*; Commissione e Parlamento EU, Commissione europea, Comunicazione del 16 marzo 2016, COM/2016/165, *Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento*.

Il tema dei minori migranti - comune a tutti i documenti in epigrafe - si apre con la **Risoluzione A/RES/70/147** delle Nazioni Unite che incoraggia gli Stati a mettere in atto, se non l'hanno ancora fatto, i sistemi e le procedure appropriate al fine di garantire che l'interesse superiore dei minori sia una considerazione primaria in tutte le azioni e le decisioni relative ai fanciulli migranti, indipendentemente dal loro stato di migrazione. Viene quindi sottolineata l'importanza di proteggere le persone in situazioni vulnerabili e, in questo senso, le Nazioni Unite esprimono la propria preoccupazione per l'aumento delle attività della criminalità organizzata transnazionale e nazionale che traggono profitto da crimini contro i migranti, le donne (in particolare migranti) e i bambini. Fra gli altri temi trattati la Risoluzione in discorso incoraggia tutti gli Stati a prevenire ed eliminare le politiche discriminatorie e le legislazioni che negano ai bambini migranti l'accesso all'importante strumento dell'istruzione raccomandando - al contrario - di favorire l'integrazione dei bambini migranti nella sistema di istruzione.

In **Unione europea** il Cese, con il parere **2016/C 071/12**, si esprime sul Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) e rileva che se da un lato vi è una distinzione tra traffico di migranti e tratta di esseri umani, dall'altro lato non viene fatta alcuna distinzione tra migranti e richiedenti asilo. Si tratta, invece, di un aspetto importante perché la maggior parte delle persone che intraprendono questi viaggi così pericolosi sono rifugiati che fuggono da luoghi come la Siria, l'Iraq e l'Afghanistan. Il CESE raccomanda, quindi, che tutti coloro che affrontano pericolosi viaggi verso l'Europa siano trattati come rifugiati conformemente alla Convenzione di Ginevra del 1951 ed al suo protocollo del 1967, fino a prova contraria. Il diritto internazionale ha sancito, infatti, il diritto (che gli Stati hanno da tempo riconosciuto) dei rifugiati alla protezione e all'asilo. Si ricorda quindi che, in sede di esame delle

domande di asilo, gli Stati non possono fare distinzioni basate sulla religione o su altri elementi relativi all'identità, né possono costringere le persone a ritornare nei luoghi da cui esse sono fuggite se sussiste un fondato timore di persecuzione o aggressione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, a tal proposito, ha poi invitato tutti i governi interessati a fornire risposte globali, ad ampliare i canali di migrazione legali e sicuri, nonché ad agire con umanità e nel rispetto dei propri obblighi internazionali. Il CESE rimarca che gli aiuti provenienti dagli Stati membri dell'UE e l'assistenza dell'UE possono raggiungere i loro obiettivi (sradicamento della povertà, sviluppo di società pacifiche e inclusive, responsabilizzazione di tutte le ragazze, riduzione delle diseguaglianze all'interno degli Stati, promozione di una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, nonché di condizioni di lavoro dignitose per tutti) solo in una società sicura, senza guerre e gravi problemi di sicurezza. Il piano d'azione deve poi indicare con esattezza in che modo aiuterà gli Stati membri con le risorse necessarie per adempiere ai loro obblighi e alle loro responsabilità, ai sensi del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Risoluzione P7_TA(2013)0387 del 2013 è stata pubblicata nel 2016 nella Gazzetta dell'Unione europea (nella Gazzetta ufficiale C 93 del 9 marzo 2016 si legge che, **il processo verbale** delle sedute del Parlamento europeo relative alle sessioni 2013-2014, **dal 9 al 12 settembre 2013, è stato pubblicato nella GU C 357 E del 6.12.2013**).

In essa il Parlamento esamina la situazione dei minori non accompagnati nell'Unione ricordando innanzitutto i Trattati legislativi che regolamentano il fenomeno dei minori non accompagnati quali il Trattato sull'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU, che stabiliscono un vero e proprio dovere dell'Unione europea e degli Stati membri di protezione dei diritti dei bambini. Spiega poi che le ragioni dell'arrivo dei minori non accompagnati sono molteplici (guerre, violenze, violazioni dei loro diritti fondamentali, desiderio di ricongiungersi con i propri familiari, disastri naturali, povertà, tratta degli esseri umani, sfruttamento) ma, soprattutto, che l'accoglienza e l'assistenza riservate ai minori non accompagnati variano eccessivamente da un paese all'altro e che non esiste un livello equivalente ed effettivo di protezione. A tal fine il Parlamento individua delle linee strategiche, esorta gli Stati membri a garantire coerenza uniformando le norme in materia di protezione dei minori non accompagnati all'interno dell'UE e li invita ad assicurare ai minori non accompagnati le stesse condizioni dei bambini cittadini del paese ospitante ribadendo che ciò deve essere fatto indipendentemente dal loro status. Viene elencata, quindi, una serie di misure da predisporre in merito: un alloggio appropriato, l'istruzione, il diritto alla salute, un'assistenza medica e psicologica adeguata ai minori che siano stati vittime di torture, abusi sessuali o altre forme di violenza. Infine, viene ribadito il diritto di ciascun minore non accompagnato alla valorizzazione e all'ulteriore sviluppo della propria identità e dei propri valori culturali, ivi compresa la propria lingua madre e il diritto di manifestare e di praticare la propria religione.

Il **COM/2016/165** riguarda la prima relazione relativa al ricollocamento. Nel 2015 sono arrivate nell'Unione europea, attraverso l'Italia e la Grecia, circa 880.000 persone e nel maggio 2015, per la prima volta nella storia della politica europea in materia di migrazione, la Commissione europea ha proposto di ricollocare un certo numero di persone in evidente bisogno di protezione internazionale dagli Stati membri sottoposti ad un'estrema pressione migratoria verso gli altri Stati membri dell'Unione europea. Nel settembre 2015 il Consiglio ha adottato due decisioni giuridicamente vincolanti che istituiscono un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale a favore di 160.000 richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale dalla Grecia e dall'Italia. Per quanto riguarda la situazione italiana dei minori stranieri non accompagnati, si legge che l'Italia non ha ancora istituito una procedura per il trasferimento dei minori non accompagnati in conformità delle decisioni sulla ricollocazione, che si auspica una migliore organizzazione della distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio italiano e che la disponibilità di posti di accoglienza per i minori non accompagnati è conforme alle tabelle di marcia, anche se dovrebbero essere resi disponibili posti supplementari per facilitare il passaggio dal primo al secondo livello di accoglienza. Sebbene le decisioni del Consiglio sulla ricollocazione prevedano il trattamento prioritario dei casi di richiedenti vulnerabili, emerge un quadro in cui il numero di minori non accompagnati ricollocati rimane molto limitato (uno o due dalla Grecia alla Finlandia) a causa della riluttanza degli Stati membri ad accettarne la ricollocazione così come per la mancanza di procedure specifiche in Italia e in Grecia. La ricollocazione dei minori non accompagnati è infatti un processo complesso e alcuni migranti, in particolare migranti eritrei in Italia, hanno dichiarato di essere adulti per non essere separati dal gruppo con cui sono arrivati. Tuttavia, emerge anche che l'Italia e la Grecia stanno mettendo a punto nuove procedure per ricollocare rapidamente i minori non accompagnati, in linea con

l'interesse superiore del minore e con la legislazione nazionale; e che le autorità italiane e Frontex stanno fornendo esperti per l'accertamento dell'età. Inoltre, numerose organizzazioni hanno intensificato gli sforzi per fornire strutture di accoglienza adeguate in Grecia (ad esempio i centri per i bambini e le famiglie dell'UNICEF). Un aspetto importante è poi quello relativo all'uso "scorretto" delle preferenze da parte degli Stati membri: l'obiettivo principale delle preferenze è dichiaratamente quello di facilitare l'integrazione della persona ricollocata nello Stato membro di ricollocazione, ma alcuni Stati membri hanno stilato elenchi vincolanti di preferenze riguardo al profilo dei richiedenti da ricollocare. Alcuni Stati membri sono riluttanti a ricevere richieste di ricollocazione riguardanti specifiche nazionalità, richiedenti singoli, o minori non accompagnati, a causa della mancanza di interpreti, di programmi di integrazione o di capacità di accoglienza; altri invece dichiarano apertamente di accettare soltanto famiglie. Il nodo è particolarmente visibile nell'utilizzo delle preferenze laddove gli Stati membri utilizzano le preferenze per escludere potenziali candidati piuttosto che per consentire un migliore processo di abbinamento finalizzato alla migliore integrazione. Le autorità italiane e greche cercano per quanto possibile di soddisfare le preferenze espresse (sempre nel rispetto del principio di non discriminazione), anche se queste non sono vincolanti per la Grecia e l'Italia. Alcuni Stati membri di ricollocazione hanno tuttavia utilizzato il mancato rispetto delle preferenze come motivo per rigettare una richiesta di ricollocazione, contravvenendo alle decisioni del Consiglio.

Misure di protezione per la tutela dei minori – Violenza

ONU, Assemblea generale, Risoluzione A/RES/70/176 dell'8 gennaio 2016, *Taking action against gender-related killing of women and girls*; **Consiglio d'Europa**, Assemblea parlamentare, Risoluzione del 28 gennaio 2016, n. 2093 (2016), *Recent attacks against women: the need for honest reporting and a comprehensive response*.

Nella A/RES/70/176 l'Onu incoraggia gli Stati membri a criminalizzare, perseguire e punire lo stupro e le altre forme di violenza sessuale e di genere perpetrate contro le donne e le ragazze nelle varie realtà (comprese le situazioni di conflitto). Lo stesso invita, quindi, gli Stati a sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità delle istituzioni nazionali di intervenire per garantire l'applicazione delle leggi, il funzionamento dei sistemi giudiziari e sanitari e l'operatività delle reti della società civile locale che forniscono assistenza e accesso alla giustizia per le donne e le ragazze vittime di violenza legata al sesso. Sulla stessa linea è anche il Consiglio d'Europa che, con la Risoluzione 2093 (2016) nella quale viene affrontato il tema della violenza sulle donne, ribadisce che si tratta di una delle violazioni più diffuse dei diritti umani (una donna su tre ne è vittima in Europa), che ha radici in una profonda disuguaglianza di genere e che non può essere ridotta ad un problema culturale. Viene inoltre ricordato quanto affermato dalle Nazioni Unite nella A/RES/70/176 e cioè che non dovrebbe esistere impunità per reati del genere e che gli autori di ogni forma di violenza contro le donne dovrebbero essere sempre - di qualsiasi Stato si tratti - processati. Si osserva poi che i recenti attacchi contro le donne in Europa hanno scioccato l'opinione pubblica e innescato dibattiti sulle politiche di immigrazione e d'integrazione mettendo in luce la presenza ancora fortissima di disuguaglianza di genere nelle nostre società. I mezzi di comunicazione di massa hanno - come sempre - una grande responsabilità nel riferire i fatti e spesso non sono privi di tendenze volte alla stigmatizzazione. D'altra parte gli attacchi contro le donne richiedono una risposta globale tanto forte da includere un'indagine ufficiale sui fatti nonché azioni specifiche per proteggerle dalla violenza (ad esempio la ratifica e la piena attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica c.d. Convenzione di Istanbul).

Normativa Nazionale

Misure generali di attuazione – Leggi di ratifica; bozza del IV Piano nazionale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Comunicato 6 febbraio 2016, *Entrata in vigore della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.*

Con il Comunicato del 30 settembre 2015 è stato depositato presso il Ministero degli esteri dei Paesi Bassi lo strumento di ratifica della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. La ratifica è stata autorizzata con legge 18 giugno 2015, n.101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2015. In conformità all'art. 61, paragrafo 2, lettera a), la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il giorno 1° gennaio 2016.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Parere dell'11 febbraio 2016, Repertorio Atti n. 23/CU, *Parere sulla bozza del IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, biennio 2016-2017. Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103.*

Con il parere della Conferenza Unificata sulla bozza del IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (l'approvazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è stata il 28 luglio 2015 con il parere dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'approvazione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza), il Piano è ai suoi ultimi passaggi prima del via libero definitivo che avverrà con decreto del Presidente della Repubblica. Alla stesura dello stesso hanno partecipato Comuni e Regioni, associazioni, privato sociale, esperti della materia minorile, rappresentanti del sindacato e delle professioni che operano per la tutela, la realizzazione e il rispetto dei diritti dei minori che in particolare hanno riguardato alcuni aspetti di grande importanza per l'affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti quali: la lotta alla povertà; i servizi socio educativi per la prima infanzia e la qualità della scuola, l'integrazione scolastica e sociale dei minorenni con *background* migratorio e disabili, il sostegno alla genitorialità, il sistema integrato dei servizi e accoglienza. Di seguito le raccomandazioni:

- prevedere una definizione puntuale delle risorse economiche, con particolare riferimento alla necessità di un finanziamento statale per le politiche educative rivolte a questa fascia d'età, attualmente sostenute da Regioni ed Enti locali;
- prevedere una maggiore attenzione al ruolo delle Regioni e Province autonome;
- prevedere una precisa definizione del rapporto pubblico/privato;
- prevedere una maggiore attenzione all'area della adolescenza (il Piano è più centrato sulla fascia 0/6 anni);
- prevedere un raccordo puntuale con la Legge n. 107 del 2015 e con il relativo decreto delegato, con particolare riferimento alla necessità di evitare la prescolarizzazione della fascia 0-3 anni. A tal fine si sollecita il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella elaborazione del citato decreto delegato;
- prevedere un coinvolgimento forte delle Regioni e delle Province autonome nella fase attuativa del Piano.

Povertà

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Parere del 25 febbraio 2016, Repertorio atti n. 29/CU sul disegno di legge: “Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Parere dell’11 febbraio 2016, Repertorio atti n.13/CU. Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva”. Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La Conferenza con il **Parere 29/CU** ha espresso parere favorevole sul ddl in materia di delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Nell’Accordo **13/CU** è chiara la necessità di definire linee di intervento comuni su cui basare l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva con riferimento ai progetti personalizzati di presa in carico dei beneficiari, nonché ai fini dell’erogazione agli Ambiti territoriali delle risorse previste dal PON “Inclusione” per supportarne l’implementazione nei territori. Il PON “Inclusione”, (Sperimentazione Sostegno per l’Inclusione Attiva-SIA) prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il “rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai beneficiari”. Le Linee guida costituiscono un riferimento anche per altri interventi territoriali basati sulla presa in carico multidimensionale delle famiglie e delle persone, con particolare riguardo per la fase dell’accesso ai servizi da parte del singolo cittadino o del nucleo familiare con bisogni complessi e delle modalità di avvio della sua presa in carico, nonché per le altre misure di sostegno al reddito condizionali a meccanismi di attivazione, al fine di assicurare la coerenza tra gli interventi previsti dal SIA e gli interventi definiti nell’ambito del sistema regionale di programmazione dei servizi sociali e socio sanitari e degli interventi di formazione e attivazione sul mercato del lavoro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 26 maggio 2016, Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale.

L’articolo 1 della legge di stabilità 2016 (n. 208 emanata il 28 dicembre 2015) al comma 386 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo finalizzato all’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale⁷. Il comma successivo (387, lettera a)⁸, individua poi come priorità del Piano l’avvio su tutto il territorio nazionale della misura di contrasto alla povertà e di sostegno per l’inclusione attiva denominata SIA. Il nuovo intervento estende, così, a

⁷ “al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell’attuazione dei commi dal presente al comma 390”.

⁸ “Per l’anno 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell’adozione del Piano di cui al comma 386, all’avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all’interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui al comma 386 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l’anno 2016”

livello nazionale (e quindi a tutti i comuni italiani) la *Carta acquisti*⁹ attuata in via sperimentale nei 12 Comuni italiani con più di 250.000 abitanti. Nelle more dell'adozione del Piano, per procedere nel corso dell'anno all'avvio dell'intervento su tutto il territorio nazionale, il Decreto in oggetto ha quindi disciplinato l'attivazione del nuovo servizio fissandone le linee guida nonché i nuovi criteri e le procedure operative. Tale intervento di sostegno, il cui fine è di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare l'autonomia, prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata. Tale sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti *no profit*. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori dopo averne valutato le problematiche e i bisogni.

Il decreto affida ai Comuni la gestione operativa delle domande e il loro relativo accoglimento o diniego, mentre l'INPS sarà chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.)¹⁰ per verificare il possesso dei requisiti richiesti al fine della conseguente disposizione dei benefici economici. I cittadini interessati dovranno quindi presentare la domanda direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all'INPS.

Dipartimento per le politiche della famiglia, Decreto 23 giugno 2016, Concessione del contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito.

Con il decreto del 23 giugno 2016 viene concesso un contributo - una tantum - per il sostegno di bambini nati nel corso del 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, secondo quanto stabilito dalla legge 147 del 2013 (legge di Stabilità 2014). L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, secondo le direttive impartite dalle Amministrazioni responsabili, disporrà infatti l'accredito di un importo ai beneficiari della Carta Acquisti di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008 a favore dei nati o adottati nel corso del 2014. Secondo la legge 147/2013 (comma 201) il beneficio di cui al comma 1 è infatti concesso anche per il sostegno di bambini appartenenti a famiglie residenti a basso reddito che sono stati eventualmente adottati nel corso dell'anno 2014. L'importo unitario della misura aggiuntiva di cui al presente decreto è di 275 euro.

⁹ Cfr. art. 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5

¹⁰ 1. **composizione del nucleo familiare** - (con almeno uno dei seguenti requisiti):

- a. presenza di un componente di età minore di 18 anni;
- b. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- c. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;

2. **condizione economica:**

- a. ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
- b. altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni non devono essere superiori a 600 euro mensili;
- c. nessun componente il nucleo deve risultare titolare di:
 - prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl);
 - assegno di disoccupazione (ASDI);
 - altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
 - carta acquisti sperimentale.

Salute

Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Il Dlgs. n.6/2016, che recepisce la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati ha l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso l'introduzione di maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori - soprattutto i minorenni - dal consumo di prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina.

Le disposizioni del Decreto sono applicabili, in via generale, a decorrere dal 20 maggio 2016, data peraltro individuata a livello comunitario per l'entrata in vigore delle disposizioni, armonizzate, nel territorio dell'Unione Europea. Assume un particolare rilievo la disciplina contenuta nell'articolo 24 relativa alle misure a tutela della salute dei minori (vigenti a decorrere dal 2 febbraio 2016).

La nuova disciplina a tutela dei minori in tema di consumo di tabacco prevede:

- il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere;
- il divieto di fumo in auto;
- il divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco

Infatti l'articolo 24, comma 1, del Dlgs. n. 6/2016, al divieto di fumo previsto per le aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, finalizzato a consentire al minore di crescere in un ambiente educativo salubre, introduce il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

L'articolo 24, comma 2 estende il divieto di fumo al conducente di autoveicoli¹¹, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza al fine di tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo. Infine l'articolo 24, comma 3, vieta la vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché di prodotti del tabacco di nuova generazione. Il rispetto del divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco viene garantito anche per le vendite effettuate tramite distributore automatico.

Salute – Prevenzione malattie ereditarie

Legge del 19 agosto 2016, n. 167, Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

La legge 167/2016 mira a garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli screening neonatali obbligatori - da effettuare su tutti i nati a seguito di parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio - per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento delle patologie. La legge prevede anche l'istituzione di un Centro di coordinamento sugli screening neonatali (art. 3), ed un Protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali stessi (art. 4).

¹¹La L.584/1975 già prevedeva il divieto di fumare negli autoveicoli di proprietà dello Stato ed enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nei treni, nelle sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, auto-filoltranviarie e portuali-marittime.

Misure di protezione per la tutela dei minori – Piano contro lo sfruttamento, tratta di esseri umani

Conferenza Unificata Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016, Repertorio Atti n.14/CU, Intesa ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sul Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani; Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

L'11 febbraio 2016 la Conferenza Stato Regioni ha sancito l'Intesa - ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 - sul Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018. Il Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2016 ha, così, adottato il primo Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani secondo quanto previsto dal Dlgs 4 marzo 2014, n. 24 in attuazione della direttiva 2011/36/UE che prevede, infatti, l'adozione di un Piano d'azione al fine di individuare strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e per il contrasto di tali fenomeni, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime. Il passo compiuto è di particolare pregio e basato, da un lato, sul contrasto e la repressione del crimine di sfruttamento di esseri umani, affidato a tutte le Forze dell'Ordine, dall'altro, sulla prevenzione e la protezione delle vittime, affidato ai servizi sociali pubblici e del privato sociale accreditato. Questa definizione della strategia del Governo ha l'obiettivo di mettere in moto un meccanismo di riordino e di razionalizzazione delle azioni che finora mancava nell'integrazione dei programmi sociali nei diversi territori e favorire un approccio coordinato basato sulle sinergie tra le varie Amministrazioni centrali, territoriali e locali coinvolte e le relative risorse disponibili. Le principali azioni previste sono: la formazione multidisciplinare di chi entra in contatto con le vittime di tratta (quindi corsi di formazione alle forze dell'ordine, polizia di frontiera, operatori dei diversi centri di accoglienza, magistrati, operatori legali); le linee guida per una migliore e veloce identificazione delle potenziali vittime di tratta (inclusa la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale); l'aggiornamento delle misure di accoglienza in modo da rispondere alle mutate fenomenologie e caratteristiche delle vittime; l'attuazione di misure di tutela specifiche per i minori vittime di tratta.

Misure di protezione per la tutela dei minori – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)

Ministero dell'Interno, Decreto del 10 agosto 2016, Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Il decreto del 10 agosto regola concretamente due modalità di accesso ai finanziamenti in oggetto a vantaggio degli enti locali che vogliono presentare domanda per un nuovo progetto di accoglienza relativo alla rete SPRAR. Il Decreto, in particolare, stabilisce che le domanda possa essere presentata in qualunque momento dell'anno dagli enti locali che hanno in corso progetti di accoglienza il cui finanziamento è in scadenza. Per questi ultimi sarà peraltro sufficiente presentare una semplice domanda di prosecuzione con delle procedure specifiche per quelli in scadenza al 31 dicembre 2016 o al 31 dicembre 2017. Il decreto approva inoltre delle "linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati" con cui vengono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (Fnpsa) ed i servizi di accoglienza. Il finanziamento da parte del Fnpsa può essere concesso fino al 95% e l'obiettivo è chiaramente quello di attribuire maggiore stabilità ai servizi di accoglienza già avviati e di semplificare il procedimento di accesso al finanziamento da parte degli enti locali.

Misure di protezione per la tutela dei minori – Sistema informativo sui casellari giudiziari

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

Con il Dlgs. 75/2016 il nostro ordinamento giuridico dà attuazione alla decisione 2009/316/GAI che ha istituito il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari il quale - comunque - pur in assenza di una specifica attuazione di tale decisione era di fatto già operativo in Italia dal 2012. La sua attuazione, infatti, aveva trovato fondamento direttamente nell'art. 22 della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 1959 (ratificata da parte dell'Italia con la legge 215/1961) che aveva previsto per ciascun Paese aderente una comunicazione alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini circa le “*sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale*”. Tuttavia, adesso il Dlgs. 75/2016 precisa che i Ministri della Giustizia si comunichino queste notizie almeno una volta all'anno allo scopo di conservare, presso il casellario giudiziale sia le condanne nazionali di una persona sia quelle estere (standardizzando ulteriormente le modalità di trasmissione delle informazioni ed evitando di incorrere in procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea). Tale scambio di informazioni e dati tra Stati membri ha, evidentemente, il fine di restituire un tipo di comunicazione comprensibile a tutti, definendo un formato standard, omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati. A questo scopo è il decreto stesso a stabilire protocolli comuni che permettano un'omogenea attività di iscrizione e d'interrogazione della rete dei casellari nazionali tra loro collegati realizzando così una “base giuridica” per il funzionamento del Sistema informatizzato ECRIS e realizzando l'obiettivo di far conoscere in tempo quasi reale, tramite un'unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza, tutti i precedenti penali di un cittadino europeo. I dati estratti dai casellari dovranno poi essere conservati unicamente presso gli Stati membri.